ATTO DI FORMALE CONTESTAZIONE E DIFFIDA

Roma, 7 maggio '25 prot. 43

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Al Vice Ministro della Giustizia

Al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia

Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione

Al Presidente della Corte di Appello di Milano

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano

Al Dirigente Amministrativo della Corte di Appello di Milano

Ai Presidenti e Dirigenti Amministrativi dei Tribunali del Distretto di Milano

Oggetto: Contestazione formale e Diffida relativa al Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 6 novembre 2024 istitutivo di una piattaforma telematica per l'invio di segnalazioni. Richiesta di immediata sospensione e avvio urgente di confronto sindacale.

La scrivente Organizzazione Sindacale Confintesa FP in persona del Segretario Generale pro tempore con il presente atto formale, portato a conoscenza delle SS.LL. in ragione delle rispettive competenze e responsabilità nell'assicurare il corretto funzionamento del sistema giudiziario e la tutela del personale,

CONTESTA E DIFFIDA

codesto Ill.mo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (di seguito, COA) in merito al Regolamento adottato in data 6 novembre 2024, che ha istituito una piattaforma telematica finalizzata alla raccolta di segnalazioni, anche in forma anonima, concernenti l'operato di magistrati, uffici giudiziari e personale amministrativo. Pur prendendo atto delle finalità dichiarate dal COA di contribuire al miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e alla tutela dei diritti dei cittadini attraverso la raccolta di segnalazioni (tanto negative quanto positive) su fatti concreti incidenti sulla professionalità degli operatori della giustizia, la

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
info@confintesafp.it - info@pec.confintesafp.it
Tel. 06/87660512 - 3476361078
Via Boezio 14 00193 Roma
CF: 97619480581 - KRRH6B9

scrivente rileva gravi criticità e profili di illegittimità che ledono in maniera significativa i diritti e le garanzie del personale amministrativo rappresentato, nonché le prerogative sindacali.

È ritenuto assai critico e proceduralmente scorretto che un'iniziativa di tale impatto sul funzionamento degli uffici giudiziari e sulla posizione del personale ivi operante sia stata assunta in autonomia dal COA, senza un doveroso e preventivo coinvolgimento di tutti gli interlocutori istituzionali interessati e delle rappresentanze dei lavoratori. Si richiama pertanto ciascun destinatario, per quanto di propria competenza, al rispetto delle regole e dei reciproci ambiti di azione al fine di garantire la legalità e la serenità dell'ambiente di lavoro.

Le contestazioni specifiche, con riferimento all'inclusione del personale amministrativo nella sfera applicativa del già menzionato Regolamento e alle modalità operative della piattaforma, sono di seguito analiticamente esposte:

1. **Inammissibile interferenza nelle prerogative organizzative e gestionali delle pubbliche amministrazioni**

Il Regolamento adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella parte in cui consente la raccolta e la gestione di segnalazioni che coinvolgono anche il personale amministrativo degli uffici giudiziari (artt. 1 e 3), si configura come una palese e inammissibile ingerenza in ambiti funzionali riservati per legge alla competenza esclusiva delle amministrazioni pubbliche e dei relativi dirigenti apicali. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la gestione del personale, l'organizzazione del lavoro e l'adozione delle misure disciplinari rientrano nella responsabilità esclusiva dei dirigenti pubblici, come confermato dagli artt. 17 e 55 e seguenti del medesimo decreto. Ne deriva che l'intervento di un soggetto esterno rispetto all'amministrazione datrice di lavoro – quale è il Consiglio dell'Ordine – attraverso un sistema di raccolta, conservazione e valutazione di segnalazioni riferite a dipendenti pubblici rappresenta una grave violazione del principio di separazione delle funzioni e una sovrapposizione indebita con le prerogative di gestione riservate in via esclusiva all'Amministrazione di appartenenza. Tale interferenza si accentua laddove la piattaforma sia destinata, come parrebbe evincersi, anche alla raccolta di elementi suscettibili di essere utilizzati ai fini della valutazione della professionalità del personale. In tal caso, essa si sovrappone ai procedimenti valutativi formalizzati già previsti dalla normativa sul pubblico impiego, generando sovrapposizioni procedurali, confusione istituzionale e potenziali conflitti di competenza.

2. Violazione sostanziale e procedurale delle norme in materia di informazione e partecipazione sindacale

L'adozione del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella parte in cui disciplina la gestione delle segnalazioni concernenti anche il personale amministrativo degli uffici giudiziari, è avvenuta in

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
info@confintesafp.it - info@pec.confintesafp.it
Tel. 06/87660512 - 3476361078
Via Boezio 14 00193 Roma
CF: 97619480581 - KRRH6B9

assenza di qualsivoglia coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rappresentative e delle RSU, nonostante l'evidente impatto che tale iniziativa produce sull'organizzazione del lavoro, sulla dimensione relazionale interna e sulle condizioni professionali del personale interessato.

Tale omissione rappresenta una grave violazione dell'art. 9 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che riconosce il diritto delle organizzazioni sindacali alla partecipazione su tutte le materie che incidano in modo diretto o indiretto sull'organizzazione degli uffici e sull'ambiente di lavoro. Gli articoli 40, 42 e 43 del medesimo decreto garantiscono, altresì, la titolarità del potere negoziale e partecipativo alle organizzazioni sindacali rappresentative, firmatarie del CCNL di comparto. In parallelo, la violazione investe anche il piano contrattuale. Gli artt. 4, 5 e 7 del CCNL Funzioni Centrali 2022–2024 impongono l'obbligo di attivare, in via preventiva, procedure di informazione e consultazione sindacale ogniqualvolta siano adottati atti o misure idonei a incidere sull'organizzazione, sui carichi di lavoro e sulla qualità della prestazione. È evidente che l'introduzione di una piattaforma di segnalazione esterna, strutturata e potenzialmente utilizzabile a fini valutativi o disciplinari, rientra pienamente in tale ambito.

L'iniziativa in parola, pertanto, si configura non solo come una grave omissione procedurale, ma come una lesione sostanziale dei diritti sindacali, in quanto preclude ogni possibilità di confronto preventivo e priva il personale delle garanzie partecipative che l'ordinamento riconosce.

Si ricorda, infine, che la facoltà attribuita ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati dall'art. 29, lett. t), della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, di *"segnalare violazioni e incompatibilità agli organi competenti"* costituisce un potere di carattere informativo, accessorio e non provvedimentale, esercitabile in forma occasionale e limitata, con riguardo a situazioni concrete incidenti sull'ordinamento giudiziario nel circondario di competenza. La segnalazione, per sua natura, non può tradursi nella creazione di banche dati, né può essere esercitata mediante piattaforme informatiche autonome, né tantomeno assumere carattere sistematico, valutativo o sostitutivo delle prerogative spettanti esclusivamente all'amministrazione o agli organi di autogoverno. Ogni utilizzo della segnalazione al di fuori di tali limiti sostanziali e funzionali rappresenta una deviazione dalla finalità tracciata dal legislatore.

3. Profili di illegittimità nella gestione delle segnalazioni e non conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali

La struttura e le modalità di funzionamento della piattaforma, che consente la raccolta e la potenziale conservazione di documentazione contenente dati personali, giudiziari e valutazioni riferibili a dipendenti

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
info@confintesafp.it - info@pec.confintesafp.it
Tel. 06/87660512 - 3476361078
Via Boezio 14 00193 Roma
CF: 97619480581 - KRRH6B9

pubblici (quali verbali, provvedimenti, trascrizioni), presentano gravi profili di criticità e non conformità rispetto al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Sebbene il Regolamento richiami genericamente il rispetto della normativa privacy (artt. 9 e 10 del Regolamento), la gestione di tali dati da parte di un soggetto terzo quale il COA, privo di una legittima base giuridica per trattare sistematicamente dati relativi al personale amministrativo non dipendente per le finalità dichiarate (incluse quelle potenzialmente valutative), espone a concreti e seri rischi di violazione dei principi e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003. L'idea di raccogliere "opinioni, documentate e motivate" comporta necessariamente il trattamento di dati che, per la loro natura e per le finalità (valutative, potenzialmente incidenti sulla professionalità o sulla carriera), richiedono garanzie e basi giuridiche stringenti che, ad avviso della scrivente, in capo al COA nei confronti del personale amministrativo, sono assenti. In particolare, la previsione di una conservazione dei dati per un periodo fino a 10 anni (art.10 del Regolamento) appare manifestamente sproporzionata rispetto alle finalità dichiarate e in palese contrasto con i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione imposti dal GDPR.

4. Radicali assenze di garanzie procedurali e di tutela del diritto di difesa dei dipendenti segnalati

La procedura di raccolta e gestione delle segnalazioni delineata dal Regolamento non contempla e non assicura alcuna forma di contraddittorio o di partecipazione in favore dei dipendenti del Ministero della Giustizia eventualmente oggetto di segnalazione.

Ciò si pone in stridente contrasto con i principi fondamentali di correttezza, trasparenza e tutela del diritto di difesa sanciti dalla Costituzione e previsti in ogni procedimento idoneo a incidere sulla posizione giuridica o professionale di un soggetto, inclusi i procedimenti disciplinari nel pubblico impiego.

L'assenza di un meccanismo che preveda l'immediata informativa al lavoratore interessato e la possibilità per lo stesso di esercitare il proprio diritto di replica alle segnalazioni ricevute determina un vulnus inaccettabile alle garanzie procedurali.

5. Formale richiesta di sospensione immediata e avvio urgente di un confronto sindacale

Alla luce delle gravi criticità e dei profili di illegittimità sopra compiutamente evidenziati, la scrivente Organizzazione Sindacale, a tutela dei diritti e degli interessi collettivi del personale del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici Giudiziari di Milano,

CONTESTA FORMALMENTE

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
info@confintesafp.it - info@pec.confintesafp.it
Tel. 06/87660512 - 3476361078
Via Boezio 14 00193 Roma
CF: 97619480581 - KRRH6B9

l'utilizzo della piattaforma telematica istituita con il Regolamento del 6 novembre 2024 per finalità che eccedono manifestamente le competenze istituzionali del COA e che invadono la sfera riservata alle Amministrazioni pubbliche e alle relazioni sindacali, in particolare per quanto attiene al personale amministrativo.

Per l'effetto,

DIFFIDA

codesto Ill.mo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano a voler provvedere, entro e non oltre il termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento della presente, alla sospensione immediata degli effetti del Regolamento e, conseguentemente, alla disattivazione della piattaforma telematica, con specifico riferimento alla possibilità di inviare e gestire segnalazioni relative al personale amministrativo del Ministero della Giustizia.

Contestualmente, si **SOLLECITA** con carattere di urgenza la convocazione di un tavolo sindacale che veda il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del CCNL Comparto Funzioni Centrali, al fine di un doveroso riesame della procedura contestata e l'individuazione di modalità di gestione delle segnalazioni che siano realmente rispettose delle prerogative organizzative e gestionali delle Amministrazioni, delle tutele normative e contrattuali del personale e delle garanzie in materia di partecipazione sindacale e protezione dei dati personali, tenendo conto delle complesse dinamiche che caratterizzano le relazioni tra le diverse componenti del sistema giustizia e agendo sempre nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali.

Si avverte che, in difetto di un positivo e tempestivo riscontro alle richieste formulate entro il termine suindicato, ovvero in caso di mancato accoglimento integrale delle stesse, la scrivente Organizzazione Sindacale Confintesa FP si riserva espressamente di adire ogni competente sede giudiziaria e amministrativa a tutela dei diritti e degli interessi lesi.

In attesa di un cortese e urgente riscontro che manifesti la volontà di addivenire ad una soluzione condivisa e rispettosa dei ruoli istituzionali e delle garanzie legali e contrattuali, si porgono

Distinti saluti.

Segretario Generale Confintesa FP

(Avv. Claudia Ratti)

CLAUDIA RATTI
2025.05.07 18:03:50
CN=CLAUDIA RATTI
C=IT
2.5.4.4=RATTI
2.5.4.42=CLAUDIA

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

info@confintesafp.it - info@pec.confintesafp.it
Tel. 06/87660512 - 3476361078
Via Boezio 14 00193 Roma
CF: 97619480581 - KRRH6B9